



Oltre lo stereotipo dello sfruttamento: caporalato digitale e vulnerabilità del lavoro intellettuale

CLAUDIA FALERI

Università degli Studi di Siena
Ordinaria di Diritto del Lavoro
claudia.faleri@unisi.it

ABSTRACT

The essay examines the transformations of labour exploitation in contemporary capitalism, highlighting the growing inadequacy of the stereotype that identifies the phenomenon exclusively with agricultural gangmastering and the most visible forms of workers' vulnerability.

The Author aims to shed light on the emergence of increasingly complex forms of exploitation, fostered by processes of organisational fragmentation and digitalisation. Particular attention is devoted to the following areas: the application of Article 603-bis of the Italian Criminal Code to new productive contexts; judicial and regulatory efforts to adapt traditional legal categories to digital labour; and the ambiguities surrounding the exploitation of intellectual labour.

Keywords: digital platform; labor exploitation; value chains; digital gangmaster system; intellectual job.

<https://doi.org/10.60923/issn.2421-2695/25731>

Oltre lo stereotipo dello sfruttamento: caporalato digitale e vulnerabilità del lavoro intellettuale

SOMMARIO: 1. Le trasformazioni dello sfruttamento del lavoro nel capitalismo contemporaneo: profili evolutivi e questioni definitorie. – 2. Le filiere produttive come luogo di emersione delle nuove dinamiche di sfruttamento del lavoro. – 3. La trasposizione delle dinamiche di sfruttamento nelle catene digitali: primi tentativi di ricostruzione e di regolazione della fattispecie. – 4. Lo sfruttamento del lavoro intellettuale: difficoltà qualificatorie e criticità delle soluzioni regolative emergenti. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Le trasformazioni dello sfruttamento del lavoro nel capitalismo contemporaneo: profili evolutivi e questioni definitorie

Tra le molteplici contraddizioni che accompagnano l'evoluzione del capitalismo contemporaneo, lo sfruttamento del lavoro si configura come una delle manifestazioni più complesse e persistenti; la globalizzazione, le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione dei processi produttivi, lungi dall'averne determinato il superamento, ne hanno piuttosto favorito la ridefinizione in forme nuove, spesso difficili da ricondurre agli schemi interpretativi tradizionali ⁽¹⁾.

La globalizzazione dell'economia, *in primis*, ha contribuito a creare le condizioni propizie allo sviluppo di forme di sfruttamento del lavoro sempre più sofisticate; l'integrazione dei mercati, la frammentazione delle filiere produttive e la mobilità dei capitali hanno profondamente modificato il rapporto tra impresa e lavoro, incidendo sul modo stesso di concepire la forza lavoro e le logiche di produzione. Soprattutto laddove sia stata prevalentemente orientata alla ricerca della massima competitività e dell'efficienza economica, la globalizzazione ha determinato una significativa erosione delle tutele, favorita da processi di deregolamentazione e da vuoti legislativi che hanno rafforzato le asimmetrie di potere tra gli attori del mercato e ad ampliare i margini di manovra degli operatori economici più forti ⁽²⁾.

Alle profonde sperequazioni generate dalla globalizzazione si aggiunga l'impatto delle crisi economico-finanziarie degli ultimi due decenni, le quali hanno operato come fattori di accelerazione dei processi già in atto, contribuendo a un generale *downgrade* dei

⁽¹⁾ Sul tema, in una prospettiva generale, cfr. Z. Baumann, *Modernità e globalizzazione*, Edizioni dell'Asino, 2009, 20 ss.; R. Antunes, *Addio al lavoro? Metamorfosi del mondo del lavoro nell'età della globalizzazione*, BFS edizioni, 2002; A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Cedam, 1999. In una prospettiva economica più recentemente cfr. S. D'Acunto, *La controversa vicenda dello "sfruttamento" nella storia del pensiero economico*, in *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, a cura di C. Faleri - F. Martelloni - M. Ranieri, Collana di *Labour Law Community*, Editoriale Scientifica, 2025, 43 ss.

⁽²⁾ Al riguardo, nella prospettiva che qui specificatamente rileva, cfr. V. Mongillo, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, RTDPE, 2019, 630 ss.; V. Torre, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, DLRI, 2018, 289 ss. Sul tema delle catene globali del valore, si rinvia a V. Brino, *Diritto del lavoro e catene globali del valore*, Giappichelli, 2020.

processi produttivi; nel tentativo di ridurre i costi e mantenere la competitività, molte imprese hanno avviato processi di delocalizzazione di segmenti produttivi e di esternalizzazione delle attività a più alta intensità di manodopera, con l'effetto di rendere sempre più fragile la posizione dei lavoratori, esponendoli alla riduzione dei salari e alla precarizzazione delle condizioni di lavoro ⁽³⁾.

Con l'avvento poi della *new economy* i fenomeni di esternalizzazione hanno assunto forme diverse e ancora più pervasive. Da un lato, nell'ambito specifico della c.d. *service and knowledge economy*, le esternalizzazioni hanno investito funzioni e servizi tradizionalmente svolti all'interno delle grandi imprese, contribuendo all'espansione di un'area crescente di servizi a basso valore aggiunto e ad alta intensità di manodopera, caratterizzati da forte frammentazione organizzativa e condizioni di lavoro per lo più segnate da precarietà e compressione delle tutele. Dall'altro lato, nel ben più ampio contesto della c.d. *gig economy*, i processi di esternalizzazione, pur continuando a perseguire le tradizionali finalità di contenimento dei costi e di mantenimento della competitività delle imprese, hanno trovato nelle piattaforme digitali uno strumento che consente il reperimento e il coordinamento di una forza lavoro esterna, flessibile, immediatamente disponibile, nonché reperibile su mercati che trascendono i tradizionali confini territoriali. Si è così imposto quello che è stato definito "capitalismo delle piattaforme", ovvero quel modello economico nel quale le piattaforme digitali assumono un ruolo centrale quali infrastrutture capaci di organizzare e governare, mediante sistemi tecnologici e algoritmici, l'incontro tra domanda e offerta di beni, servizi e lavoro su scala globale ⁽⁴⁾.

Come la dottrina giuslavoristica più attenta a tali fenomeni ha prontamente evidenziato ⁽⁵⁾, le piattaforme digitali sono in grado di abbattere significativamente i costi dei servizi, beneficiando delle economie di scala generate dall'ampliamento della propria base di utenti, sia sul versante della domanda e dell'offerta, così da consentire il conseguimento di profitti da entrambi i lati del mercato. Esse si distinguono, infatti, per la capacità di creare e consolidare circuiti alternativi di incontro tra domanda e offerta caratterizzati dall'abbattimento dei costi di intermediazione, transazione e organizzazione, ovvero di proporsi come luoghi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ove è possibile instaurare relazioni prive di schemi formali e dispositivi di regolazione. Tuttavia a tali vantaggi in termini di efficienza si accompagna troppo spesso una esposizione dei lavoratori a fattori di rischio inediti; le piattaforme digitali rendono sempre più fluida la prestazione lavorativa, smaterializzando il luogo di lavoro e frammentando le attività in una

⁽³⁾ Sul tema cfr. D. Garofalo, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in Aa.Vv., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*. Atti delle Giornate di studi Aidlass, Cassino 18-19 maggio 2017, Giuffrè, 2018, 17 ss.; *Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori*, a cura di M. P. Aimo - D. Izzi, Utet Giuridica, 2014.

⁽⁴⁾ Ci si richiama a N. Srnicek, *Platform capitalism*, Polity Press, 2017. Con riguardo alla riflessione giuslavoristica, si v. in particolare A. Perulli, *Capitalismo delle piattaforme e diritto del lavoro. Verso un nuovo sistema di tutele?*, in *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, a cura di A. Perulli, Kluwer-Cedam, 2018, 115 ss.

⁽⁵⁾ P. Tullini, *Il lavoro nell'economia digitale: l'arduo cammino della regolazione*, in *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, cit., 171 ss.

molteplicità di compiti discontinui, cui si associano l'intensificazione dei ritmi di lavoro, la compressione dei compensi e la crescente pervasività delle tecnologie nella sfera privata ⁽⁶⁾. Tali forme di precarizzazione incidono così sulla stabilità, sulla sicurezza e sulla qualità delle condizioni di lavoro, collocando i lavoratori in un regime di costante concorrenza incentivante fenomeni di *dumping* contrattuale e salariale.

Si consideri inoltre come la diffusione delle piattaforme digitali e soprattutto l'affermazione delle c.d. *digital supply chains*, ormai protagoniste indiscusse dell'economia contemporanea, favoriscano la formazione di un mercato del lavoro interconnesso, fondato su prestazioni di lavoro sempre più parcellizzate e standardizzate; tali assetti, peraltro caratterizzati da una forte opacità algoritmica e dall'assenza di adeguati meccanismi di responsabilizzazione, contribuiscono significativamente a incentivare pratiche competitive al ribasso, basate sul trasferimento dei costi verso i soggetti più deboli della catena, manifestando dunque una intrinseca vocazione allo sviluppo di nuove forme di sfruttamento del lavoro ⁽⁷⁾.

Appare evidente come lo sfruttamento del lavoro non si configuri più come un fenomeno residuale o comunque circoscritto a specifici contesti settoriali, di portata più o meno marginale, presentandosi piuttosto oggi come una realtà diffusa e strutturale, strettamente connessa ai profondi mutamenti economici, sociali e tecnologici che interessano il mondo del lavoro di questi ultimi decenni.

Come del resto già evidenziato dall'ILO nel Rapporto sulla *Modern Slavery* del 2022, le pratiche di sfruttamento dell'essere umano non sono affatto scomparse, ma si sono evolute verso forme più fluide e meno immediatamente riconoscibili ⁽⁸⁾. Peraltro, per quanto con l'espressione *Modern Slavery* si tenda sempre più frequentemente a designare un insieme eterogeneo di pratiche illecite accomunate da dinamiche di dominio e approfittamento, è lo sfruttamento del lavoro a rappresentarne la manifestazione più diffusa e pervasiva, interessando una pluralità di settori produttivi (dall'agricoltura e dall'edilizia al terziario, alla logistica, fino all'*e-commerce* e ai servizi digitali), i quali – pur presentando caratteristiche tra loro differenti e risultando pertanto apparentemente distanti – sono connotati da dinamiche strutturali comuni (v. *infra* § 2).

L'ampliamento dell'area dello sfruttamento del lavoro sollecita necessariamente una riconsiderazione dei confini interpretativi della fattispecie, così come una verifica della capacità degli strumenti interpretativi esistenti di cogliere fenomeni che, pur mutando nelle

⁽⁶⁾ Su tali aspetti v. P. Tullini, *C'è lavoro sul web?*, LLI, 2015, vol. 1, n. 1, 10 e ancora P. Tullini, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte di intervento*, RGL, 2016, I, 749 ss.

⁽⁷⁾ Sul tema è altresì intervenuta la dottrina penalistica: cfr. A. Lucifora, *Lo sfruttamento del lavoro. La costruzione "tipo tra istanze di determinatezza e obblighi sovranazionali di tutela*, Gappichelli, 2024, 24; A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato". Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, 2020, 21 ss. Si vedano le riflessioni filosofiche di G. Mari, *Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale*, Il Mulino, 2019, 43.

⁽⁸⁾ ILO, *Global Estimates of Modern Slavery. Forced Labour and Forced Marriage*, Ginevra, settembre 2022, 2.

modalità, conservano tratti strutturali ricorrenti. Si impone in altri termini una riflessione giuridica capace di andare oltre le categorie tradizionali, senza tuttavia rinunciare alla necessaria precisione concettuale, né accogliere definizioni eccessivamente ampie od omnicomprensive ⁽⁹⁾. Sebbene una definizione di “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” sia stata fornita dalla Dir. 2009/52/Ce relativamente all’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di superare le forti incertezze interpretative legate al concetto di *exploitation* impiegato nel Protocollo di Palermo del 2000 ⁽¹⁰⁾, nella prassi applicativa persiste una significativa ambiguità, in parte riconducibile all’uso eccessivamente disinvolto dell’etichetta di *Modern Slavery*, spesso impiegata in modo improprio e tale da generare confusione interpretativa, soprattutto laddove estesa in modo indistinto a qualsiasi forma di abuso della forza lavoro ⁽¹¹⁾.

In questo scenario segnato dal polimorfismo delle forme di sfruttamento del lavoro, assume indubbio rilievo il ruolo centrale della giurisprudenza nel processo di qualificazione della fattispecie e nell’elaborazione di risposte adeguate alle nuove esigenze di tutela. L’assenza di un intervento legislativo organico e la vaghezza di concetti quali “sfruttamento” e “approfittamento dello stato di bisogno” hanno posto l’interprete di fronte alla necessità di colmare lacune e incertezze, talora attraverso innovative tecniche ermeneutiche, come il ricorso alla c.d. “tipicità di contesto” (v. *infra* § 4). La cronaca giudiziaria restituisce, tuttavia, un quadro complesso e non sempre coerente, nel quale l’azione dei giudici oscilla tra la repressione delle sole forme più estreme di sfruttamento e il tentativo di ricondurre a fattispecie penalmente rilevanti situazioni lavorative formalmente lecite, ma sostanzialmente incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento. È proprio in questa tensione tra continuità e trasformazione dello sfruttamento del lavoro, che si colloca l’analisi delle risposte giurisprudenziali alle svariate forme di sfruttamento del lavoro, quale chiave di lettura privilegiata per comprendere le traiettorie evolutive del fenomeno e dunque le sfide che esso oggi pone alla regolazione del lavoro e alla costruzione di adeguati strumenti di tutela.

2. Le filiere produttive come luogo di emersione delle nuove dinamiche di sfruttamento del lavoro

Al fine di meglio esaminare le più recenti applicazioni della fattispecie dello sfruttamento del lavoro nei contesti produttivi innovativi e digitalizzati, appare opportuno

⁽⁹⁾ Sull’esigenza di costruire una nozione generale di sfruttamento lavorativo cfr. M. D’Onghia, *Riflessioni sul concetto giuridico di sfruttamento del lavoro*, in *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica* cit., 71 ss., A. Donini, *Riflessioni giuslavoristiche sul reato di sfruttamento del lavoro nel diritto vivente*, *ivi*, 79, ove definisce «insidiosa e sfuggente» la tematica dello sfruttamento del lavoro; F. De Michiel, *Tra prevenzione e repressione: il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura*, *VTDL*, 2024, 930 ss.

⁽¹⁰⁾ Protocollo sulla tratta di persone allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000.

⁽¹¹⁾ Così A. Lucifora, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 8.

richiamare i principali criteri interpretativi attraverso i quali la giurisprudenza – con riferimento ai settori tradizionalmente interessati dal fenomeno – ha contribuito a ricostruirne le concrete modalità di manifestazione e, al contempo, a precisare i confini applicativi dell'art. 603-*bis* c.p.

A dover essere richiamato, in primo luogo, è indubbiamente il settore agricolo, il quale non solo costituisce il principale contesto applicativo della fattispecie di cui all'art. 603-*bis* c.p., essendo stata questa concepita proprio per contrastare le più tradizionali forme di caporalato ivi storicamente presenti, ma rappresenta ad oggi altresì l'ambito in cui le dinamiche concorrenziali che alimentano lo sfruttamento lavorativo trovano una delle loro manifestazioni più evidenti. Soprattutto lungo le filiere agroalimentari e agroindustriali, la pressione competitiva e la costante esigenza di contenimento dei costi, in un mercato peraltro sempre più attento alla qualità del prodotto e alle esigenze della distribuzione, hanno contribuito a consolidare condizioni di particolare vulnerabilità della forza lavoro, facendo dell'agricoltura un laboratorio privilegiato per l'analisi delle più ampie dinamiche di sfruttamento che interessano il mercato del lavoro.

Si è, infatti, assistito a un adattamento del ruolo del caporale ai sistemi della moderna produzione agricola capitalista ⁽¹²⁾: il caporale assolve oggi una funzione di controllo del mercato del lavoro locale, regolandone i flussi di entrata e in uscita in relazione alle necessità produttive dei giganti delle grandi produzioni agro-alimentari. Già nel settore primario, dunque, il caporalato deve essere letto e studiato non come il residuo di assetti produttivi arretrati, bensì come il prodotto delle dinamiche proprie dell'economia capitalistica, nel cui ambito la concorrenza sul mercato dei prodotti finisce per tradursi in una concorrenza al ribasso sul mercato del lavoro.

Anche sul piano giurisprudenziale non si è mancato di portare alla luce le nuove modalità di sfruttamento riscontrabili nell'ambito delle filiere agroalimentari, individuando pratiche sempre più complesse, realizzate prevalentemente attraverso il ricorso ad appalti illeciti di manodopera che occultano lo sfruttamento all'interno di rapporti formalmente leciti ⁽¹³⁾. Ivi emerge il ruolo assunto dal meccanismo degli appalti che, soprattutto nelle sue articolazioni intra-aziendali, divengono il principale veicolo di pratiche illecite; ciò si pone in stretta connessione con l'affermarsi di una nozione sempre più dematerializzata di organizzazione dell'impresa, che ha ridefinito i confini tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, favorendo non solo la proliferazione di articolate catene di appalto e subappalto, ma anche la diffusione del c.d. pseudo-appalto di manodopera o appalto a regia. Ed è proprio in tali forme di pseudo-appalto che si manifesta una delle modalità più elusive di sfruttamento della manodopera, considerato come il committente si riserva un

⁽¹²⁾ Così S.M. Corso, *Nuove forme di "caporalato" e pluralità di risposte inappaganti*, VTDL, 2024, 912 ss.. Al riguardo cfr. altresì M. D'Onghia - C. de Martino, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, VTDL, 2018, 165, ove ben si evidenzia come il fenomeno del caporalato si è evoluto in forme sempre più sofisticate e invasive.

⁽¹³⁾ Al riguardo cfr. E. Gagnoli, *Le attività agroindustriali e gli appalti*, VTDL, 2024, 962 ss.; V. Ferrante, *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro "schiavistico"*, ADL, 2018, 1061 ss.

penetrante potere di ingerenza che, seppur formalmente esercitato nei confronti dell'appaltatore, si traduce sostanzialmente nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori, consentendo così l'acquisizione indiretta di prestazioni di lavoro ⁽¹⁴⁾.

Tali modalità di sfruttamento del lavoro rilevate nella filiera agroalimentare assumono un particolare rilievo paradigmatico; la sostanziale legittimazione di tali modelli organizzativi ha, infatti, favorito il radicarsi di analoghe dinamiche di sfruttamento in settori e contesti produttivi tra loro eterogenei, determinando un'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 603-*bis* c.p., ampiamente invocato dalla giurisprudenza della Cassazione penale per sanzionare forme di sfruttamento di manodopera riscontrate anche al di fuori del settore agricolo ⁽¹⁵⁾.

Senza potersi soffermare in questa sede sui molteplici contesti applicativi in cui tali dinamiche hanno avuto diffusione, merita senz'altro richiamare il settore della moda, nel quale in questi ultimi anni si sono registrate numerose pratiche fraudolente, ovvero vere e proprie forme di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p. ⁽¹⁶⁾.

Il settore moda è considerato un caso emblematico delle trasformazioni indotte dalla globalizzazione produttiva sulle catene del valore; l'internazionalizzazione delle attività economiche ha, infatti, spinto le imprese multinazionali a esternalizzare segmenti cruciali della produzione e della distribuzione, perseguendo vantaggi in termini di riduzione del costo del lavoro, accesso a risorse e flessibilità regolatoria. Ne è derivato un modello produttivo fondato su reti complesse e gerarchiche, caratterizzato da asimmetrie nella distribuzione dei rischi e delle responsabilità lungo la catena del valore: il valore aggiunto tende a concentrarsi a monte e a valle (ricerca e sviluppo, *design*, *branding*, distribuzione), mentre le fasi centrali, ad alta intensità di lavoro e spesso appaltate in contesti a basso reddito e debole tutela, risultano maggiormente esposte al rischio di sfruttamento e di *dumping* sociale (oltre che ambientale) ⁽¹⁷⁾.

Se il modello della *fast fashion* rappresenta una delle espressioni più evidenti della trasformazione delle filiere globali nel settore moda, articolandosi, come noto, attorno a logiche produttive improntate alla massima rapidità, flessibilità e contenimento dei costi, si

⁽¹⁴⁾ Cfr. A. Maresca, *Le tecniche di applicazione dei diritti dei lavoratori negli appalti: il metodo Storari*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*, a cura di I. Alvino - O. Razzolini, Quaderni Fondazione G. Brodolini, 2025, 49 ss.; S. Borelli - G. Orlandini, *Lo sfruttamento dei lavoratori nelle catene d'appalto*, DLRI, 2022, 109 ss.; D. Garofalo, *Lavoro, impresa e trasformazioni*, cit., 17 ss.; Id., *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, RDSS, 2018, 263 ss.

⁽¹⁵⁾ Per un approfondimento giurisprudenziale v. R. Guariniello, *Moda e caporalato*, DPL, 2025, n. 15, 877 ss.

⁽¹⁶⁾ Si richiama, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2025, n. 10482, in <https://olympus.uniurb.it/>

⁽¹⁷⁾ Si v. M. Zito, *Contrattazione e giurisprudenza nel settore della moda in Italia: uno strumento di prevenzione e contrasto delle violazioni dei diritti umani sul lavoro nelle catene di fornitura*, in *Impresa e diritti umani sul lavoro tra normativa a prassi*, a cura di F. Guarriello, FrancoAngeli, 2025, 269 ss.; Id., *Diritto del lavoro e globalizzazione. Strategie e pratiche degli attori della contrattazione collettiva transnazionale*, FrancoAngeli, 2025, 121 ss.

osserva oggi come anche il segmento della *luxury fashion* non si discosti da tali dinamiche. Anche i grandi marchi del lusso hanno, infatti, adottato un modello di integrazione verticale in cui al controllo accentrato del prodotto e del marchio si accompagna l'ernalizzazione delle attività produttive; si determina così in tale settore una complessa articolazione della filiera produttiva, nella quale l'impresa committente, posta al vertice della catena, affida la produzione a terzisti (ma anche spesso a sub-terzisti e sub-sub-terzisti), generando diversi gradi di dipendenza economica dal committente principale.

Il settore dell'alta moda è attualmente al centro di particolare attenzione, anche per effetto dell'azione sempre più incisiva delle autorità di controllo. A seguito delle inchieste della Procura di Milano, il Tribunale lombardo ha adottato una serie di provvedimenti che hanno portato all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34, co. 1, d.lgs. n. 159/2011 ⁽¹⁸⁾.

Comune denominatore dei provvedimenti adottati è il riscontro di carenze sistemiche nei modelli di controllo della filiera; le imprese committenti affidano, infatti, le produzioni a terzi senza adeguate verifiche sostanziali, limitandosi a controlli meramente formali, omettendo di richiedere la tracciabilità delle subforniture e tollerando pratiche commerciali opache lungo la catena dei subappalti; ad essere riscontrata è stata una generalizzata tolleranza di violazioni dei CCNL di settore, rilevante quale indice di sfruttamento ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p., oltre al fatto che ad essere coinvolta è stata, anche in questa circostanza, una manodopera prevalentemente di origine extraUe, spesso irregolare o clandestina, del cui stato di vulnerabilità e bisogno le imprese hanno evidentemente approfittato ⁽¹⁹⁾.

Particolare rilievo assume la prospettiva interpretativa della giurisprudenza, la quale, nel ricostruire la fattispecie, sposta il baricentro dell'indagine dal singolo rapporto di lavoro alla dimensione organizzativa e reticolare della produzione, rispetto alla quale la frammentazione della filiera e il ricorso a complesse catene di appalti e subforniture costituiscono un terreno particolarmente fertile per l'occultamento di pratiche elusive e fenomeni di sfruttamento.

⁽¹⁸⁾ Sul ricorso all'amministrazione giudiziaria da parte della Procura di Milano con riguardo anche al settore della moda cfr. C.G. Guidetti, *L'amministrazione giudiziaria nell'esperienza milanese: un'analisi giuslavoristica* e T. Maistro - M. Ingaggiati, *L'amministrazione giudiziaria nell'esperienza della magistratura milanese: analisi organizzativa dei casi del settore logistico e della moda*, entrambi in *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare* cit., rispettivamente 125 ss. e 153 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Trib. Milano 15 gennaio 2024, Trib. Milano 16 gennaio 2024, Trib. Milano 6 gennaio 2024 in <https://giurisprudenzapenale.it> e in particolare Trib. Milano 3 aprile 2024, RGL, 2024, II, 2 con nota di M. Barberio, *Ancora una mancata contestazione del reato di "caporalato" nelle esternalizzazioni dell'alta moda*. Ancora più recente è la richiesta di consegna avanzata dalla Procura di Milano nei confronti di tredici *brand* della moda di lusso, chiamati a fornire la documentazione sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza all'interno delle filiere produttive: pur in assenza, allo stato, di formali iscrizioni nel registro degli indagati, l'iniziativa giudiziaria rileva nell'ambito di una più ampia strategia di responsabilizzazione delle imprese committenti, ossia dei grandi marchi della moda. Cfr. F. Nespole, *Quando la spada di Damocle è la lente della giustizia: il rischio reputazionale delle indagini nella filiera degli appalti*, Boll. Adapt, 9 dicembre 2025.

Parimenti significativa appare essere la prospettiva regolativa. Si richiama a tal riguardo il *Protocollo per la legalità nelle filiere produttive della moda*, sottoscritto a Milano nel maggio 2025, che muove dalla consapevolezza della strutturale opacità delle filiere e dell'esigenza di prevenire forme di intermediazione illecita, *dumping* contrattuale e violazioni sistematiche delle tutele lavoristiche. Tale Protocollo assume rilievo non tanto quale strumento di regolazione (data la sua natura di *soft law*), quanto piuttosto quale espressione di una più ampia tendenza verso l'estensione della responsabilità sociale e giuridica alle imprese capofila della filiera; esso prevede, infatti, l'istituzione di una *Piattaforma di filiera* volta a garantire trasparenza, tracciabilità e controllo lungo l'intera catena produttiva, attraverso la raccolta e la condivisione di informazioni relative ai profili giuslavoristici, previdenziali e di salute e sicurezza sul lavoro delle imprese coinvolte, modulando gli obblighi in funzione della dimensione aziendale e del ruolo ricoperto nella filiera.

Al di là della sua portata immediatamente precettiva, il Protocollo testimonia una sempre maggiore consapevolezza dell'inadeguatezza di approcci regolativi limitati al singolo rapporto di lavoro rispetto a fenomeni che si sviluppano lungo articolate catene produttive. Esso rappresenta un significativo tentativo di ricondurre a unità contesti organizzativi caratterizzati da elevata frammentazione e opacità, valorizzando la responsabilità dei soggetti posti al vertice della filiera, secondo una prospettiva regolativa destinata ad assumere rilievo anche nei più innovativi contesti della *new economy*.

3. La trasposizione delle dinamiche di sfruttamento nelle catene digitali: primi tentativi di ricostruzione e di regolazione della fattispecie

La questione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro assume contorni ancora più complessi e sfuggenti nelle catene digitali, ove le tradizionali figure dell'intermediario e del caporale sembrano dissolversi per essere sostituite da infrastrutture tecnologiche capaci di organizzare, dirigere e controllare il lavoro su scala globale ⁽²⁰⁾.

Al di là delle note problematiche relative alla qualificazione giuridica del ruolo delle piattaforme digitali, appare indubbio che queste operino quali intermediari del lavoro umano, proponendo nuovi modelli di esternalizzazione. L'impiego di infrastrutture digitali e sistemi algoritmici consente, infatti, a produttori e consumatori di attingere velocemente e a costi ridotti a una forza lavoro esterna pressoché sterminata; per l'impresa committente, in particolare, ciò si traduce nella possibilità di acquisire prestazioni lavorative senza ricorrere ad alcuna assunzione diretta e senza dover inserire alcun lavoratore all'interno della propria organizzazione produttiva, per di più rivolgendosi a un numero

⁽²⁰⁾ Per un inquadramento del tema, si rinvia a I. Alvino, *Integrazione produttiva, rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, *federalismi.it*, 2022, n. 9, 86 ss.

potenzialmente indeterminato di soggetti e accedendo a un vasto repertorio di professionalità ⁽²¹⁾).

Le piattaforme digitali si distinguono, peraltro, non solo per l'intermediazione di prestazioni lavorative, peraltro occasionali, spesso discontinue, frammentate e precarie, ma anche per la capacità di dar luogo a mercati del lavoro altamente competitivi, nei quali i lavoratori sono chiamati ad assumere un impegno quasi totalizzante, rendendosi disponibili sempre e ovunque *on demand*, con una conseguente forte compressione della loro libertà e pregiudizio per la loro dignità ⁽²²⁾. Si pensi, ad esempio, alla gestione algoritmica del tempo di lavoro che può determinare un'intensificazione dei ritmi produttivi tale da compromettere la dimensione umana della prestazione, così come ai meccanismi di monitoraggio e valutazione della *performance* esercitati in modo continuo e con meccanismi spesso impercettibili; a ciò si aggiunga la spersonalizzazione dei rapporti di lavoro derivante dall'utilizzo della piattaforma, la quale si configura come un vero e proprio schermo interposto, rendendo particolarmente complessa l'individuazione del soggetto cui imputare il rapporto di lavoro e le relative responsabilità ⁽²³⁾.

Lo sfruttamento della forza lavoro travalica dunque le sue manifestazioni più tradizionali, assumendo forme nuove e talvolta ibride, ricondotte alla nozione, ormai sempre più in uso, di caporalato digitale. Si tratta di un fenomeno subdolo, un'insidia che tende a mimetizzarsi dietro parvenze di legalità ⁽²⁴⁾; ad affermarsi in modo prevalente sono, infatti, situazioni dai confini ambigui di caporalato "grigio"⁽²⁵⁾, caratterizzate dall'assenza di una costrizione manifesta, ma non per questo prive di assoggettamento sostanziale del lavoratore. Si configura, dunque, uno sfruttamento che va ben oltre il mero utilizzo illegittimo di manodopera o l'intermediazione fittizia, realizzando quelle che sono state definite pratiche neo-schiavistiche o di schiavitù contrattualizzata, rinvenibili ogniqualvolta «una condizione di sostanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla stipulazione di un contratto, formalmente regolare, in realtà tale da imporre condizioni di lavoro

⁽²¹⁾ Al riguardo, nella prospettiva che qui interessa, si richiama F. Martelloni, *Lo sfruttamento lavorativo negli appalti e attraverso le piattaforme digitali*, in *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica* cit., 107 ss.; A. Donini, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bononia University Press, 2019.

⁽²²⁾ Si vedano P. Tullini, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione*, cit., 749 ss; G. De Simone, *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, DLRI, 2019, 655 ss.

⁽²³⁾ Sul punto M. Novella, *Poteri del datore di lavoro nell'impresa digitale: fenomenologia e limiti*, LD, 2021, 451 ss.; L. Tebano, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, Editoriale Scientifica, 2020.

⁽²⁴⁾ Così G. Picco, *Caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori nel prisma delle transizioni occupazionali: la valorizzazione delle competenze maturate in contesti di lavoro sfruttato per una prospettiva di riscatto*, in *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Una nuova stagione del mercato del lavoro?*, a cura di S. Ciucciavino - D. Garofalo - A. Sartori - M. Tiraboschi - A. Trojsi - L. Zoppoli, Adapt University Press, 2021, 202 ss.

⁽²⁵⁾ Riguardo a tale fenomeno cfr. A. Manfredini, *Ai confini dell'articolo 603-bis c.p., tra contorni (incerti) delle fattispecie e sanzioni applicabili*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, a cura di M. Ferraresi - S. Seminara, ADAPT University Press, 2024, 46 ss.; A. Loffredo, *Lavoro forzato, caporalato e multinazionali: quando antico e moderno si fondono*, in *Scritti in onore di Oronzo Mazzotta*, tomo II, Cacucci, 2022, 789 ss.; A. Merlo, *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*, *Dir. Pen. Contemporaneo*, 2019, n. 6, 171 ss.

vessatorie, che arrivano ad implicare, di fatto, la perdita stessa della libertà delle persone coinvolte»⁽²⁶⁾.

La riconducibilità di tali pratiche alla nozione di sfruttamento trova, inoltre, fondamento nell'approfittamento delle condizioni di vulnerabilità, trattandosi solitamente di lavoratori collocati nei gradini più bassi della scala sociale, privi di adeguate alternative occupazionali e di una effettiva forza contrattuale; la maggior parte della manodopera impiegata è infatti, anche in questo ambito, costituita da migranti extraUE con scarsa forza contrattuale, disposti a svolgere lavori non qualificati (quelli che gli americani chiamano i *ddd – dirty, dangerous and demeaning jobs*), a percepire bassi salari e a beneficiare di scarse tutele «pur di non veder fallito il proprio sogno migratorio», come sottolineato dal Tribunale di Milano pronunciandosi sul caso Uber Italy srl con decreto 27 maggio 2020, n. 9, il primo caso di caporalato digitale riconosciuto.

Si fa riferimento al decreto con cui il Tribunale di Milano ha ricondotto il caso di sfruttamento dei *riders* da parte della diramazione italiana del colosso olandese del *food delivery* alla fattispecie penale di cui all'art. 603-bis c.p., introducendo così nel diritto vivente il concetto di caporalato digitale. Per quanto, infatti, Uber si avvallesse di due società esterne per la selezione, il reclutamento e la gestione della manodopera, il suo *management* provvedeva a fornire a tali società intermediarie indicazioni puntuali sul numero dei fattorini da reclutare e sulla loro gestione, in particolare sulle fasce orarie in cui impiegarli; inoltre, i *manager* di Uber provvedevano a verificare e valutare direttamente e in modo esclusivo l'attività dei *riders*, invitandoli a migliorare la loro *performance* fino ad arrivare, laddove i parametri posti non fossero soddisfatti, a bloccare l'accesso alla piattaforma ovvero all'applicazione di penalità.

Dalla vicenda giudiziaria è emerso che l'organizzazione del lavoro mediante piattaforma digitale avveniva con modalità illecite, integranti condotte di pieno sfruttamento. Il quadro probatorio ha, infatti, messo in evidenza come le aziende mediatrici adottassero forme di controllo pervasive e punitive nei confronti dei ciclofattorini, secondo un meccanismo perfettamente conosciuto e interamente avallato dalla stessa Uber Italy: mediante la piattaforma si verificava in ogni momento quanti e quali fossero i *riders* disponibili alla consegna, la quale risultava costantemente monitorata non tanto al fine di segnalarne l'eventuale non conformità all'impresa pseudo-appaltatrice, quanto piuttosto per procedere direttamente al blocco dei *riders* ritenuti inefficienti. Dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro è stato inoltre rilevato come fossero assunti in modo sistematico nei confronti dei *riders* atteggiamenti intimidatori, ritorsivi e mortificanti, tanto da aver portato il Tribunale di Milano a parlare di un «regime di sopraffazione retributivo e trattamentale»: risulta come fossero loro contestati comportamenti di fatto inesistenti al fine di contrarre

⁽²⁶⁾ Per riprendere le parole sempre attuali di M. Roccella, *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, *Ragion pratica*, 2010, n. 2, 427.

la retribuzione spettante e come venissero spesso minacciati di disattivazione dell'*account* qualora non avessero garantito determinate prestazioni ⁽²⁷⁾.

Se, da un lato, la costante ingerenza di Uber nella gestione dei *riders* ha indotto a escludere che, nella fattispecie in esame, potesse configurarsi un genuino appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore eserciti in autonomia il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati relegando il committente a un ruolo meramente esterno e non già di fatto sostitutivo dell'organizzazione datoriale, oltre a disconoscere alla piattaforma un ruolo di mero intermediario, già tra l'altro esplicitamente escluso dalla Corte di Giustizia (Cge 20.12.2017, C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain*) ⁽²⁸⁾, dall'altro lato, le modalità di esecuzione di tale gestione sono state tali da aver condotto a configurare in capo ad Uber la responsabilità di cui all'art. 630-*bis* c.p.

Puntualmente, è stata la ricorrenza dei primi due indici di sfruttamento previsti dall'art. 603-*bis* c.p. ai fini della configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ovvero la sussistenza di una reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assieme all'approfittamento dello stato di bisogno, facilmente deducibile dalle condizioni di lavoro umilianti e degradanti a cui sono sottoposti i *riders*) a condurre i giudici meneghini a estendere l'ambito di applicazione della norma penale alle forme di sfruttamento di manodopera in ambiente urbano e a parlare di caporalato digitale.

Particolare importanza è stata attribuita dal Tribunale di Milano allo stato di bisogno del soggetto passivo, ritenendo di poterlo rinvenire ogniqualvolta la condizione di fragilità sociale in cui versa il lavoratore lo espone ad un marcato squilibrio negoziale. In tale vicenda giudiziaria si è così inteso sottolineare in modo esplicito come la vulnerabilità e il forte isolamento sociale dei *riders* siano stati strumentalizzati per imporre condizioni di ingaggio e lavorative particolarmente sperequate: per far fronte al loro stato di bisogno, tali lavoratori si sono trovati costretti non solo ad accettare turni di lavoro massacranti che non tengono conto dei tempi di riposo per recuperare le energie psico-fisiche, ma anche, per poter svolgere il numero più alto possibile di consegne, a svolgere sovente la loro prestazione in violazione delle norme del codice della strada e in condizioni metereologiche avverse, tali da esporli al rischio di infortuni e incidenti.

⁽²⁷⁾ Sul caso Uber si rinvia a S.M. Corso, *I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, VTDL, 2021, 426 ss.; A. Galluccio, *Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats*, DLRI, 2021, 105 ss.; C. Inversi, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl, LD*, 2021, 335 ss.; M. Barberio - V. Camurri, *L'amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione*, Giurisprudenza penale Web, 2020, n. 7-8; G. Cassano, *Uber e il caporalato digitale: lo "smascheramento" dell'algoritmo delle piattaforme*, Labor, 2020, 663; A. Esposito, *I riders di Uber Italy s.r.l.*, RIDL, 2020, II, 558 ss.; R. Galardi, *Uber Italy commissariata dal Tribunale di Milano per l'ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, www.rivistalabor.it, 1° giugno 2020.

⁽²⁸⁾ Cfr. M. Delfino, *Il lavoro mediante piattaforme: digitali tra tradizione e innovazione: il caso Uber*, DLM, 2018, 310 ss.

In realtà, nel caso di specie, sembrerebbe rinvenibile, ad avviso di chi scrive, anche il terzo indicatore, quello cioè relativo alla reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque [in modo] sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; va infatti ricordato che nella stragrande maggioranza dei casi la prestazione di lavoro viene remunerata a cottimo, nonostante l'art. 47-*quater*, d.lgs. n. 81/2015 (novellato dal d.l. n. 101/2019, conv. con modifiche dalla l. n. 128/2019) preveda che ai *riders* sia comunque garantito il compenso minimo stabilito dalla contrattazione collettiva e vieti forme di remunerazione basate esclusivamente sul numero delle consegne effettuate. Non solo, altrettanto si potrebbe affermare con riguardo al quarto indice di sfruttamento, costituito dalla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro e a metodi di sorveglianza degradanti, considerato il carattere invasivo, capillare e costante che assume il controllo effettuabile sulle prestazioni rese mediante piattaforma ⁽²⁹⁾.

Più recentemente, in continuità con il caso Uber, la Procura di Milano è tornata a riscontrare gli estremi del reato di caporalato nei confronti di una piattaforma di *food delivery*, sottoponendola a controllo giudiziario con decreto d'urgenza (ora rimesso alla convalida del GIP); ad essere contestate, nei confronti della società italiana di Glovo, Foodinho srl, sono le condizioni di sfruttamento retributivo e lavorativo dei *riders*, in larga parte cittadini extraUe, i quali hanno riferito di ritmi particolarmente gravosi sotto il profilo fisico e psicologico, nonché di trattamenti vessatori ⁽³⁰⁾.

Il declinare l'art. 603-*bis* c.p. nel vasto ambito delle forme di sfruttamento urbano significa muoversi in un'ottica volta a intercettare tutti quei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, i quali non si risolvono in una mera violazione delle regole sull'interposizione disposte dal d.lgs. n. 276/2003, né sono tali da configurare ipotesi di sfruttamento ai sensi dell'art. 600 c.p., con cui si delinea la fattispecie delittuosa del reato di riduzione e mantenimento in schiavitù, evidentemente azionabile solo a fronte di forme di caporalato di estrema gravità.

Tra le condotte che possono integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. nell'era delle piattaforme digitali si ritiene che potrà così essere annoverato il sempre più diffuso fenomeno del mercato illegale degli *account*, che vede prevalentemente lavoratori stranieri irregolari – ai quali è evidentemente precluso l'accesso diretto alla piattaforma – operare sotto mentite spoglie, utilizzando, dietro pagamento, le credenziali di accesso fornite da soggetti terzi che si interpongono illecitamente tra il prestatore e l'impresa committente. Analogamente, si potrà parlare di caporalato digitale anche con riguardo a quei casi, emersi a seguito di un'indagine conoscitiva aperta dalla Procura di Milano ⁽³¹⁾, in cui si è scoperto che alcuni lavoratori già registrati a una delle piattaforme di *food delivery*

⁽²⁹⁾ Al riguardo C. Faleri, Voce *Caporalato digitale*, in S. Borelli - V. Brino - C. Faleri - L. Lazzeroni - L. Tebano - L. Zappalà, *Dizionario del diritto del lavoro che cambia*, Giappichelli, 2022, 38 ss.

⁽³⁰⁾ Si rinvia al Sole24Ore, 10 febbraio 2026, n. 40.

⁽³¹⁾ Cfr. G. Cassano, *Uber e il caporalato digitale: lo "smascheramento" dell'algoritmo*, cit., 659.

avevano ceduto lo *smartphone* dotato di *app* e zaino termico ad altri soggetti non registrati (anche in questo caso per lo più stranieri senza regolare permesso di soggiorno) dietro il pagamento di denaro o di una percentuale sui profitti conseguiti con l'attività svolta.

Sempre più frequentemente si rinvencono, dunque, forme di sfruttamento nell'ambito della *gig economy*, delle quali il settore del *food delivery* costituisce ad oggi l'espressione più emblematica, pur essendo tali dinamiche sintomatiche di fenomeni ben più ampi e diffusi nel mondo delle piattaforme digitali ⁽³²⁾. Tali pratiche, per intensità e dimensione, non risultano, tra l'altro, meno rilevanti di quelle tradizionalmente riscontrate e si estendono in modo capillare; anche nei mercati del lavoro organizzati e intermediati dalle piattaforme digitali, i lavoratori vengono, infatti, reclutati in maniera massiva, sia per scongiurare il rischio della mancata esecuzione delle consegne, sia in ragione del carattere sostanzialmente interscambiabile della prestazione lavorativa, facendo ancora una volta leva sullo stato di vulnerabilità sociale in cui essi solitamente versano e che li induce ad accettare condizioni di lavoro degradanti e umilianti.

Risulta, dunque, particolarmente significativa la delicata operazione ermeneutica che la giurisprudenza penale è chiamata a svolgere al fine di riuscire, attraverso un'interpretazione evolutiva dello schema del c.d. caporalato classico, a ricondurre alla norma penale le nuove forme di reclutamento e sfruttamento del lavoro realizzate nel contesto urbano. Si tratta di un'operazione tutt'altro che automatica e scontata, non tanto per le molteplici insidie che la norma presenta e che ne hanno determinato una sua scarsa applicazione pur a fronte di un fenomeno così grave quale il caporalato in agricoltura, ma soprattutto per le difficoltà che incontra la trasposizione di una norma penale in un contesto, quale quello della *gig economy*, lontanissimo da quello per cui è stata pensata dal legislatore ⁽³³⁾.

Sul piano delle risposte regolative, prima ancora dei più recenti interventi legislativi, il tentativo più significativo di affrontare il fenomeno del caporalato digitale si è sviluppato sul terreno della regolazione negoziale. Si fa riferimento al *Protocollo quadro sperimentale per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery*, sottoscritto nel marzo 2021, da un lato, da Assodelivery, che riunisce alcune delle più importanti piattaforme presenti in Italia, e, dall'altro lato, da Cgil, Cisl, Uil e alcuni rappresentanti dei sindacati dei *riders*, nella consapevolezza della complessità del fenomeno e delle criticità emerse nel contrastarlo attraverso le sole soluzioni di carattere repressivo approntate dall'ordinamento penale. Attraverso la previsione di strumenti a tutela dei diritti dei *riders* e l'individuazione di meccanismi e soggetti deputati alla *governance* e al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del rischio di sfruttamento lavorativo, il Protocollo assume particolare rilievo in quanto ha rappresentato un primo

⁽³²⁾ Sul *food delivery* come modello di organizzazione del lavoro si rinvia a R. Rainone, *Esercizio congiunto dei poteri e profili di responsabilità solidale nella platform economy. Alla ricerca di un nuovo confine tra fisiologia e patologia*, in I. Alvino, O. Razzolini (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare* cit., 110.

⁽³³⁾ Si veda A. Galluccio, *Misure di prevenzione e "caporalato digitale"*, cit., 110.

tentativo di affrontare in modo organico le dinamiche di sfruttamento emerse nell'economia delle piattaforme digitali.

A tale prima esperienza di regolazione negoziale si sono recentemente affiancate le disposizioni introdotte dal d.l. 30 aprile 2026, n. 62, il c.d. Decreto Primo Maggio, che rappresenta il primo tentativo di contrastare il fenomeno del caporalato digitale attraverso strumenti di natura lavoristica, anziché penalistica. Ad assumere rilievo sono specificatamente le misure previste dall'art. 15, le quali impongono sistemi di identificazione certa del lavoratore mediante SPID, CIE, CNS o account associato a un unico codice fiscale e vietano espressamente la cessione a terzi delle credenziali di accesso alla piattaforma. Pur non incidendo direttamente sulle condizioni di lavoro o sui presupposti della fattispecie di sfruttamento, tale disposto legislativo mira a prevenire le più diffuse forme di intermediazione illecita, ostacolando la compravendita degli *account*, il ricorso a profili intestati a soggetti diversi dall'effettivo prestatore e, più in generale, quei meccanismi che consentono di occultare i reali rapporti di lavoro. L'obbligo di associare un solo *account* a ciascun codice fiscale e il divieto di commissionare prestazioni temporalmente incompatibili al medesimo lavoratore appaiono, infatti, finalizzati ad accrescere la tracciabilità delle prestazioni e la trasparenza dei processi di organizzazione del lavoro, riducendo gli spazi entro i quali possono annidarsi pratiche di sfruttamento e intermediazione abusiva della manodopera.

Sempre nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di sfruttamento e caporalato digitale, meritano altresì attenzione gli obblighi informativi previsti dall'art. 14 del d.l. n. 62/2026 nei confronti dei lavoratori delle piattaforme digitali, che – pur inserendosi nel più ampio processo di attuazione della Dir. (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali – confermano la tendenza del legislatore a privilegiare una strategia di intervento sempre più orientata alla trasparenza, alla tracciabilità e alla responsabilizzazione degli operatori della piattaforma ⁽³⁴⁾.

4. Lo sfruttamento del lavoro intellettuale: difficoltà qualificatorie e criticità delle soluzioni regolative emergenti

Il radicale mutamento degli scenari socio-economici, segnato dalle profonde trasformazioni del settore industriale e dalla contestuale espansione della *service and knowledge economy*, ha favorito l'ascesa dei c.d. lavoratori della conoscenza e la crescente diffusione del lavoro autonomo professionale. Con l'avvento delle tecnologie informatiche e digitali, la conoscenza e le competenze specialistiche rappresentano oggi i principali fattori di produzione e di vantaggio competitivo; ad affermarsi è però un mercato del lavoro organizzato secondo logiche *on demand*, nel quale un numero sempre maggiore di

⁽³⁴⁾ Riguardo a tale prospettiva, si consenta di rinviare a C. Faleri, *Diritti di informazione e principio di trasparenza per una governance societaria sostenibile*, LD, 2023, 537 ss.

professionisti offre le proprie prestazioni e rende disponibili le proprie competenze specialistiche a fronte di specifiche esigenze della committanza.

Se, dunque, le piattaforme digitali ampliano le opportunità di accesso al mercato per numerose figure professionali, al tempo stesso però le espongono a nuove forme di vulnerabilità; sempre più frequentemente, infatti, professionisti e lavoratori della conoscenza si avvalgono delle piattaforme per reperire occasioni di lavoro, inserendosi in mercati altamente competitivi nei quali la prestazione professionale viene scambiata nello spazio virtuale secondo modalità che spesso sfuggono a consolidate cornici regolative. Sotto questo profilo, il ricorso al lavoro professionale può essere ricondotto ai richiamati processi di decentramento produttivo che caratterizzano il capitalismo contemporaneo, rappresentandone, per certi versi, l'esito estremo, laddove l'esternalizzazione di attività e funzioni si realizza attraverso l'affidamento delle stesse a singole persone ⁽³⁵⁾.

L'affermazione di quello che è stato definito il lavoro autonomo di seconda generazione ⁽³⁶⁾ ha condotto a una crescente standardizzazione e frammentazione anche delle prestazioni intellettuali, contribuendo a far emergere dinamiche di dipendenza economica e compressione del potere negoziale che impongono di interrogarsi sulla possibilità di configurare forme di sfruttamento anche nell'ambito del lavoro intellettuale. Il lavoro cognitivo, tradizionalmente percepito come ambito sottratto alle dinamiche tipiche dello sfruttamento, risulta oggi sempre più inserito in modelli organizzativi caratterizzati da forte compressione dei margini di autonomia, intensificazione dei ritmi e riduzione del potere negoziale del prestatore ⁽³⁷⁾.

Si pone, pertanto, la questione se e in quale misura le forme di sfruttamento del lavoro intellettuale possano essere ricondotte entro il perimetro di tipicità delineato dall'art. 603-bis c.p.. Tale problematica, rimasta a lungo sullo sfondo del dibattito giuridico, ha recentemente acquisito una sua centralità, in quanto sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione penale, con riguardo alla vicenda di alcuni insegnanti dipendenti di un istituto di istruzione secondaria, sottoposti a condizioni di sfruttamento; in particolare, approfittando del loro stato di bisogno, l'istituto costringeva la maggior parte di essi a restituire, in tutto o in parte, la retribuzione percepita oppure ad accettare di lavorare sottopagati con la minaccia della mancata riassunzione in occasione dei successivi rinnovi contrattuali ⁽³⁸⁾.

Al di là delle specificità del caso concreto, assume significativo rilievo la posizione espressa dalla giurisprudenza penale, nel momento in cui è giunta all'esclusione dei lavori intellettuali dal perimetro applicativo dell'art. 603-bis c.p. non tanto o comunque non solo in forza del divieto di applicazione analogica delle norme penali, quanto piuttosto – come

⁽³⁵⁾ Cfr. F. Martelloni, *Lo sfruttamento lavorativo negli appalti e attraverso le piattaforme*, cit., 125.

⁽³⁶⁾ Non si può ivi non richiamare S. Bologna - A. Fumagalli, *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997.

⁽³⁷⁾ Sulle più recenti evoluzioni del modello di produzione capitalistico e sulle sfide poste da tale modello nella ricerca di soluzioni regolatorie, cfr. A. Perulli, *Capitalismo delle piattaforme e diritto del lavoro*, cit., 114 ss.; nella prospettiva penalistica A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., 3.

⁽³⁸⁾ Cass. pen. 28 novembre 2024, n. 43662, *GI*, 2025, 1150.

precisato in motivazione – muovendo dalla genesi della norma, la quale precluderebbe l'estensione della norma a fattispecie non originariamente contemplate dal legislatore ⁽³⁹⁾.

A tal riguardo si è immediatamente evidenziato come riproporre il vischioso stereotipo dello sfruttamento del lavoro quale fenomeno legato soprattutto a comportamenti interpositori diffusi principalmente nelle campagne del Meridione possa finire per cristallizzare una lettura storicamente determinata della fattispecie, che ha a lungo rappresentato una sorta di ipoteca ermeneutica sull'art. 603-*bis* c.p.⁽⁴⁰⁾. Qualora poi si consideri l'effettiva portata applicativa di tale disposizione, suscettibile di riguardare uno spettro ben più ampio di condotte di prevaricazione e abuso nei confronti dei lavoratori, estendendosi ben oltre i tradizionali contesti rurali e le aree economicamente meno sviluppate del Paese, appare ancora più evidente il carattere fortemente riduttivo della chiave interpretativa accolta dai giudici. Non poche sono state, infatti, le perplessità sollevate in dottrina, proprio in considerazione del fatto che una lettura restrittiva rischi di fissare la nozione penalmente rilevante di sfruttamento in una dimensione produttiva ormai superata, trascurando le trasformazioni strutturali che hanno investito il lavoro contemporaneo e che rendono oggi esposte a dinamiche analoghe anche prestazioni di natura intellettuale ⁽⁴¹⁾.

L'estensione non risulta, del resto, essere stata preclusa solo in relazione al contesto genetico, a cui peraltro non si può assegnare un ruolo dirimente a meno di non confondere l'*occasio legis* con la *ratio legis* consistente nell'esigenza di apprestare tutela alla dignità della persona che lavora da qualsiasi forma di sfruttamento ⁽⁴²⁾. A rilevare è stata, infatti, altresì la collocazione sistematica della norma fra i delitti contro la personalità individuale, che ricomprenderebbero – ad avviso dei giudici di legittimità – solamente i reati che incidono sulla personalità individuale «su scala elevatissima [...] fino al punto di annullarla». Anche tale argomentazione non è apparsa, sin da subito, del tutto persuasiva, considerato come la funzione dell'art. 603-*bis* c.p. non è tanto quella di reprimere le forme più eclatanti di assoggettamento del lavoratore, tendenzialmente riconducibili, tra l'altro, ai delitti di

⁽³⁹⁾ Merita ricordare che lo sfruttamento del lavoro, pur configurato come ipotesi di reato con esplicito riferimento al settore agricolo, non appariva destinato a trovare applicazione esclusivamente in tale ambito. Cfr. L. Lorea, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, DRI, 2020, 1083 ss. Più specificatamente sulla genesi della fattispecie come strumento di contrasto del caporalato agricolo, v. F. Vitarelli, *Vecchie e nuove forme di (sfruttamento del) lavoro: tra pregiudiziali socio-criminologiche e tendenze della prassi*, RGL, 2025, I, 372 ss.

⁽⁴⁰⁾ In questi termini A. Merlo, *Porzia veste l'ermellino. Per la Cassazione l'art. 603-bis c.p. non si applica al lavoro intellettuale*, GI, 2025, 1152 ss.

⁽⁴¹⁾ Con riguardo alle numerose critiche suscitate da tale pronuncia cfr. C. de Martino, *Lo sfruttamento del lavoro intellettuale non è reato: alcune osservazioni critiche su una discutibile sentenza della Cassazione penale*, DRI, 2025, 534 ss.; A. Merlo, *Porzia veste l'ermellino*, cit., 1152; F. Vitarelli, *Lo sfruttamento del lavoro "intellettuale" ex art. 603-bis c.p. tra connotazione semantica e tipo criminoso legale*, Labor, 2025, 182 ss.; L. Viola, *Una singolare pronuncia della Corte di Cassazione sul caporalato intellettuale*, RGL, 2025, II, 2 ss. Differentemente L. Bin, *Sfruttamento del lavoro intellettuale: la Cassazione sventa il rischio di un'interpretazione analogica*, FI, 2025, n. 2, II, 68 ss., che mette in risalto il pregio di questa pronuncia per la rigorosa applicazione del divieto di analogia in materia penale.

⁽⁴²⁾ Di tale avviso A. Lucifora, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 197; A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., 51.

riduzione o mantenimento in schiavitù e di servitù di cui all'art. 600 c.p. ss., quanto piuttosto quella di intercettare le c.d. forme “grigie” di sfruttamento; pertanto, laddove ricorressero forme di sfruttamento che non prevedono un totale annichilimento della volontà del lavoratore, bensì presuppongono un consenso formalmente prestato ma sostanzialmente condizionato dallo stato di bisogno, un'interpretazione restrittiva finirebbe per lasciare il lavoratore privo di un'adeguata tutela ⁽⁴³⁾.

Qualora poi per l'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si riconoscesse rilievo solo ai comportamenti estremi di prevaricazione in cui la personalità del lavoratore rimane del tutto annichilita e la volontà annullata, si determinerebbe una piena sovrapposizione tra l'art. 600 e l'art. 603-*bis* c.p. con la conseguenza che quest'ultimo potrebbe non trovare mai applicazione per via della clausola di sussidiarietà che renderebbe operante il reato più grave; ciò contrasterebbe con l'intento del legislatore di delineare un sistema di tutela c.d. stadiale, che differenzia la risposta sanzionatoria in relazione alla gravità e all'intensità dello sfruttamento, destinando la repressione delle condotte di minor rilievo al reato di cui l'art. 603-*bis* c.p. ⁽⁴⁴⁾.

Né appaiono risolutive le considerazioni della Corte fondate sul dato testuale, con riguardo all'uso del termine “manodopera” riferito al reclutamento e all'utilizzazione, il quale, in quanto semanticamente legato alla manualità, circoscriverebbe l'ambito applicativo della norma alle sole attività manuali, escludendo pertanto quelle intellettuali. L'opzione lessicale utilizzata non può, infatti, assumere rilievo decisivo, dovendosi piuttosto ritenere frutto di un'approssimazione nella redazione della disposizione, anziché espressione di una specifica volontà legislativa di restringere il perimetro della fattispecie incriminatrice ⁽⁴⁵⁾; tanto più che negli altri enunciati dell'art. 603-*bis* c.p. ricorrono i termini “lavoro” e “lavoratori” in senso ampio e che la contrapposizione tra lavoro manuale e intellettuale risulta ormai da tempo ampiamente superata in ambito lavoristico in favore di una concezione unitaria del lavoro subordinato ⁽⁴⁶⁾.

Del resto, gli indici di sfruttamento di cui al co. 3 dell'art. 603-*bis* c.p. si rivelano ontologicamente neutri rispetto alla natura manuale o intellettuale della prestazione, risultando applicabili a qualsiasi rapporto di lavoro in cui la persona sia trattata in modo incompatibile con la dignità umana ⁽⁴⁷⁾. Altresì, lo stesso requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, considerata la vera clausola di chiusura del tipo legale fungendo da criterio selettivo dell'intervento penale ⁽⁴⁸⁾, consente di intercettare anche forme di

⁽⁴³⁾ Così F. Vitarelli, *Lo sfruttamento del lavoro “intellettuale”*, cit., 187; si veda altresì S. Seminara, *Nuove schiavitù e società “civile”: il reato dello sfruttamento del lavoro*, *Dir. Proc. Penale*, 2021, II, 142 ss.

⁽⁴⁴⁾ In tal senso G. Rotolo, *Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”*, *Dir. Proc. Penale*, 2018, 811 ss.

⁽⁴⁵⁾ Vedasi A. Merlo, *Porzia veste l'ermellino*, cit., 1153; F. Vitarelli, *Lo sfruttamento del lavoro “intellettuale”*, cit., 186; L. Viola, *Una singolare pronuncia della Corte di Cassazione sul caporalato intellettuale*, cit., 4.

⁽⁴⁶⁾ Per tutti cfr. G.F. Mancini, *Le categorie dei prestatori di lavoro nell'ordinamento italiano*, RTDPC, 1966, 893 ss.; B. Fiorai, *Manodopera (nozione di)*, *Enc Dir*, vol. XXV, Giuffrè, 1975, 533 ss.

⁽⁴⁷⁾ In tal senso A. Di Martino, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-*bis* c.p.*, *AP*, 2018, 3 ss.

⁽⁴⁸⁾ Così F. Vitarelli, *Lo sfruttamento del lavoro “intellettuale” ex art. 603-*bis* c.p.*, cit., 186.

sfruttamento che si annidano nei rapporti di lavoro intellettuale, ove il consenso, pur formalmente libero, risulti sostanzialmente condizionato da una condizione di vulnerabilità economica o sociale.

Il disvalore del reato non si esaurisce, infatti, nella mera violazione di standard retributivi o normativi, ma si impenna su un elemento di contesto, ossia su condizioni di sfruttamento desumibili da una pluralità di circostanze fattuali che concorrono a delineare una situazione di soggezione sostanziale ⁽⁴⁹⁾. Considerato come tali condizioni possano manifestarsi sia nei rapporti di lavoro manuale, sia anche in quelli aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, il c.d. “caporalato intellettuale” non sembra, dunque, possa essere visto come un’estensione indebita della fattispecie, ma quale una sua coerente applicazione ai mutamenti del mercato del lavoro contemporaneo.

Peraltro, tale consapevolezza fatica ancora a tradursi in adeguate risposte regolative; non sembra, infatti, emergere nei più recenti tentativi di regolazione del lavoro della conoscenza e delle professioni ad elevato contenuto cognitivo. Si fa riferimento al ccnl STEM e Professioni Innovative, stipulato per il periodo 2026-2028, il quale rappresenta un significativo e apprezzabile intervento di adattamento degli strumenti della contrattazione collettiva alle trasformazioni del lavoro della conoscenza. Il contratto si distingue per un ambito di applicazione ampio e dinamico, esteso anche a professioni innovative non ancora normativamente codificate, nonché per la valorizzazione delle competenze, della formazione continua e della tutela della proprietà intellettuale, dimostrando una particolare attenzione all’esigenza di approntare forme di tutela coerenti con le specificità del lavoro altamente qualificato e ad elevato contenuto cognitivo.

Tale esperienza negoziale non tiene tuttavia conto delle specifiche esigenze di tutela delle prestazioni di lavoro intellettuale e cognitivo rese in condizioni di dipendenza, troppo spesso nell’ambito di mercati del lavoro organizzati, come ricordato, secondo logiche *on demand* ove i lavoratori della conoscenza e prestatori di attività ad elevato contenuto professionale mettono a disposizione le proprie competenze specialistiche attraverso reti e piattaforme digitali. Oltre ai dubbi sul grado di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, aspetto comunque particolarmente rilevante in un settore caratterizzato da elevata frammentazione professionale e da difficoltà di sindacalizzazione, ciò che emerge con maggiore evidenza in questa sede è la persistente marginalità del tema delle asimmetrie di potere economico e organizzativo che possono interessare anche il lavoro altamente qualificato e costituire il presupposto di nuove forme di sfruttamento. Si tratta, dunque, di un intervento certamente innovativo, nel quale però non si tiene pienamente delle trasformazioni che interessano il lavoro della conoscenza e delle modalità attraverso cui le competenze intellettuali vengono oggi impiegate nei mercati digitalizzati.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., 96; V. Torre, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, *QG*, 2019, n. 4, 93 ss. *Amplius* A. Di Martino, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, 2019.

Occorre, pertanto, confrontarsi pienamente con quelle dinamiche di frammentazione e standardizzazione che sempre più frequentemente interessano le prestazioni intellettuali rese attraverso piattaforme digitali, superando l'assunto secondo cui il lavoro cognitivo sarebbe ontologicamente estraneo alle logiche dello sfruttamento.

5. Osservazioni conclusive

Le argomentazioni svolte intendono mostrare come lo sfruttamento del lavoro non possa più essere interpretato quale fenomeno settoriale; continuare a rappresentarlo confinato al solo settore agricolo o ad ambiti analoghi, quali a esempio l'edilizia, risulterebbe oggi riduttivo e inadeguato a coglierne la dimensione trasversale e la reale portata sistemica ⁽⁵⁰⁾. Per quanto, infatti, l'agricoltura rappresenti ancora oggi il terreno privilegiato di emersione delle forme più evidenti di sfruttamento, una lettura del fenomeno in chiave esclusiva o prevalente rispetto a tale settore rischierebbe di oscurarne la reale comprensione; in altri termini risulterebbero trascurate le profonde trasformazioni intervenute nei modelli organizzativi e produttivi, che hanno esteso le logiche dello sfruttamento ben oltre i settori tradizionalmente considerati, coinvolgendo nuove tipologie di attività e una platea di lavoratori sempre più ampia ed eterogenea.

Non si può, infatti, non osservare come dinamiche tradizionalmente riconducibili al caporalato agricolo si ripropongano oggi in contesti urbani e sempre più spesso anche in quelli digitali, a conferma della capacità dello sfruttamento di adattarsi ad ambienti produttivi diversi e del rischio che esso si trasformi da fenomeno patologico a componente strutturale dell'impresa globale, soprattutto nelle *digital supply chains*, nelle quali la scomposizione delle attività produttive e la *governance* algoritmica favoriscono la traslazione e l'occultamento delle responsabilità lungo la catena del valore.

Particolarmente indicativo risulta richiamare, in queste riflessioni conclusive, il settore della logistica, divenuto, in poco più di vent'anni, da funzione periferica dell'attività industriale a protagonista indiscussa delle strategie di *outsourcing* strutturale, riconosciuto come paradigma avanzato delle trasformazioni del diritto del lavoro contemporaneo ⁽⁵¹⁾. In questo ambito emerge in modo emblematico il legame tra frammentazione dell'organizzazione produttiva e sfruttamento della manodopera; le catene logistiche si fondano, infatti, su una fitta rete di appalti e subappalti, che hanno per oggetto servizi prevalentemente affidati a soggetti formalmente autonomi, ma economicamente

⁽⁵⁰⁾ Si veda ancora A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., 21, laddove afferma come una siffatta rappresentazione risulterebbe infedele e oleografica, ancorata a una lettura oleografica e primo-novecentesca del tessuto produttivo italiano.

⁽⁵¹⁾ Così A. Riccobono, *Tutele del lavoro e conflitto collettivo nelle filiere della logistica: una panoramica*, *RGAmbienteDiritto*, 2026, n. 1, 1 ss.

dipendenti dalle imprese committenti, le quali determinano tempi, costi e standard di servizio, trasferendo i rischi economici e giuridici verso gli anelli più deboli della filiera ⁽⁵²⁾.

Del resto, la vicenda Uber, come quelle più recenti che hanno interessato il settore del *food delivery* (v. *supra* § 3), mostra come il processo di frammentazione dell'impresa all'interno delle catene produttive e delle piattaforme digitali agevoli il ricorso a pratiche di sfruttamento del lavoro, schermando la responsabilità dell'impresa che, pur beneficiando del valore generato ai livelli inferiori della filiera, riesce a sottrarsi all'imputazione diretta delle condotte illecite ⁽⁵³⁾.

Emerge chiaramente come l'articolazione dei processi produttivi attraverso schemi contrattuali e societari complessi, cui si affianca il ricorso a sistemi algoritmici di organizzazione, coordinamento e controllo delle attività, determini una parcellizzazione dell'*iter* decisionale e dunque una opacità dei centri di imputazione della responsabilità. La frammentazione dei soggetti attivi della fattispecie illecita attuata tramite processi di *outsourcing*, da un lato, e la rarefazione dei meccanismi di controllo, dall'altro lato, rendono, infatti, difficoltosa, se non talora impossibile, una corretta ascrizione della responsabilità laddove si esercita effettivamente il potere decisionale; si determina, in altri termini, una sostanziale immunità in capo alla *leading firm*, ossia al soggetto che detiene il controllo economico dell'intero processo produttivo e che maggiormente beneficia delle condizioni di sfruttamento, in quanto schermi giuridici e sistemi algoritmici ne dissimulano il coinvolgimento ⁽⁵⁴⁾.

Lo sfruttamento del lavoro, nel capitalismo delle piattaforme digitali, tende a innestarsi nelle maglie stesse dell'organizzazione produttiva globale, favorito dalla fluidità delle interconnessioni contrattuali e dall'impiego di infrastrutture algoritmiche che contribuiscono a rendere opachi i processi decisionali e i centri di imputazione del potere. Il modello societario a struttura gerarchica, articolato secondo moduli di controllo fortemente accentrati, tende così a essere sempre più affiancato e talora sostituito da catene

⁽⁵²⁾ Sul punto cfr. O. Bonardi, *Tra governance delle global value chains e frammentazione del tessuto produttivo nazionale: quale regolazione per il lavoro nel settore della logistica?*, in *Logistica e lavoro*, a cura di A. Allamprese - O. Bonardi, *QRGL*, 2018, 30 ss. Sul tema si richiama altresì E. Villa, *Quando l' "appalto" ha ad oggetto servizi di logistica*, *LDE*, 2022, 1 ss.; A. Bellavista, *Cooperative e sfruttamento del lavoro nella logistica*, *RGL*, 2020, I, 454 ss.; L. Dorigatti - A. Mori, *Condizioni di lavoro e relazioni industriali nelle catene del valore della logistica*, *RGL*, 2020, I, 388 ss.; S. Bologna - S. Curi, *Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio preliminare*, *DLRI*, 2019, 125 ss.; E. Gragnoli, *I contratti di appalto e le società cooperative di produzione e lavoro nel settore della logistica*, in *Logistica e lavoro*, cit., 69 ss.

⁽⁵³⁾ In proposito A. Di Martino, *Caporalato e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, *DPC*, 2015, 109; D. Piva, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema, (e non come condotta) di produzione: brevi note a margine della l. n. 199/2016*, *AP*, 2017, 194; V. Mongillo, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura*, cit., 648; A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., 115.

⁽⁵⁴⁾ Sul tema è intervenuta la dottrina penalistica, cfr. V. Torre, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento*, cit., 78, Ead., *Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, *questionegiustizia.it*, 24 giugno 2020; A. Lucifora, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 437 ss.. In una prospettiva giuslavoristica v. M. Guerini, *Catene di appalti ed effettività dei diritti dei lavoratori*, *Giappichelli*, 2026, 133 ss.; E. Saltarelli, *Imprese tecnologicamente integrate: profili di effettività della disciplina dell'appalto*, *LLI*, 2025, vol. 11, n. 2, 55 ss.; F. Martelloni, *Lo sfruttamento lavorativo negli appalti e attraverso le piattaforme*, cit., 118 ss.

globali del valore e, in misura sempre maggiore, da *digital supply chains* di carattere transnazionale, fondate su interazioni cooperative e alleanze strategiche ⁽⁵⁵⁾.

È indubbio che le forme di sfruttamento si rinvergono oggi in modo trasversale ai settori produttivi non più, o comunque non soltanto, come l'esito di condotte riconducibili a singole persone fisiche, bensì come l'effetto di un modello produttivo orientato alla massimizzazione del profitto e fondato sulla disintegrazione verticale dell'impresa. Ciò impone, dunque, da un lato, una ridefinizione dello stesso concetto di sfruttamento, che non può più essere ricondotto esclusivamente a manifestazioni patologiche circoscritte a specifici contesti produttivi ⁽⁵⁶⁾, ma deve essere interpretato alla luce delle trasformazioni che interessano l'organizzazione contemporanea del lavoro e delle catene del valore. Dall'altro lato, si richiede l'individuazione di soluzioni normative capaci di intercettare e contrastare fenomeni di sfruttamento che si sviluppano all'interno di strutture organizzative complesse e reticolari, impedendo che esso, da fenomeno patologico, si trasformi in elemento fisiologico dell'impresa globale, trovando nelle filiere produttive transnazionali e nelle *digital supply chains* nuovi spazi di espansione e radicamento.

In questa direzione sembrerebbe, da ultimo, orientarsi la Convenzione OIL n. 193 del 12 giugno 2026, specifica sul lavoro dignitoso nell'economia delle piattaforme ⁽⁵⁷⁾, nel momento in cui riconduce alla nozione di intermediario non soltanto i soggetti legati alla piattaforma e al lavoratore da rapporti contrattuali diretti, ma anche coloro che operano nell'ambito di articolate catene di intermediazione e subfornitura, ovvero le c.d. *subcontracting chains* (art. 1, lett. c), richiedendo altresì agli Stati firmatari, in sede di implementazione, di determinare e allocare le rispettive responsabilità di piattaforme e intermediari (art. 24, punto 3).

Si ritiene, dunque, di poter affermare che con tale Convenzione OIL si prende formalmente atto del rischio che la frammentazione delle filiere produttive e, in particolare, delle *digital supply chains*, possa tradursi in una dispersione delle responsabilità e in una dissociazione tra l'esercizio del potere economico e l'assunzione delle relative responsabilità giuridiche, con conseguente indebolimento delle tutele e dei diritti dei lavoratori.

⁽⁵⁵⁾ Sul punto V. Brino, *Il lavoro nelle catene globali del valore tra aspetti problematici e nuove prospettive regolative*, in *Dal negozio giuridico alla contract governance. Riflessioni sulle funzioni del contratto nella società civile e nell'impresa*, a cura di R. Rolli, Il Mulino, 2026, 99 ss.; A. Boscati - A. Sartori, *Le Global Supply Chains negli strumenti dell'OIL. Testo, contesto e prospettive evolutive*, VTDL, 2023, 475; V. Brino, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, LD, 2019, 553 ss.

⁽⁵⁶⁾ Al riguardo V. Torre, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in LLI, 2020, vol. 6, n. 2, 77.

⁽⁵⁷⁾ Convenzione OIL in <https://www.ilo.org/resource/record-decisions/convention-concerning-decent-work-platform-economy-2026>. Per un primo commento si veda A. Loffredo, *Piattaforme digitali, il mio capo non è un algoritmo*, Il Manifesto, 23 giugno 2026.

Bibliografia

- Aimo M. - Izzi D., *Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori*, Utet Giuridica, 2014.
- Alvino I., *Integrazione produttiva, rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *federalismi.it*, 2022, n. 9, 86 ss.
- Antunes R., *Addio al lavoro? Metamorfosi del mondo del lavoro nell'età della globalizzazione*, BFS Edizioni, 2002.
- Barberio M., *Ancora una mancata contestazione del reato di "caporalato" nelle esternalizzazioni dell'alta moda*, in *RGL*, 2024, II, 2 ss.
- Barberio M. - Camurri V., *L'amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, n. 7-8.
- Bauman Z., *Modernità e globalizzazione*, Edizioni dell'Asino, 2009.
- Bellavista A., *Cooperative e sfruttamento del lavoro nella logistica*, in *RGL*, 2020, I, 454 ss.
- Bin L., *Sfruttamento del lavoro intellettuale: la Cassazione sventa il rischio di un'interpretazione analogica*, in *FI*, 2025, n. 2, II, 68 ss.
- Bologna S. - Curi S., *Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio preliminare*, in *DLRI*, 2019, 125 ss.
- Bologna S. - Fumagalli A., *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997.
- Bonardi O., *Tra governance delle global value chains e frammentazione del tessuto produttivo nazionale: quale regolazione per il lavoro nel settore della logistica?*, in A. Allamprese - O. Bonardi (a cura di), *Logistica e lavoro. QRGL*, 2018, 30 ss.
- Borelli S. - Orlandini G., *Lo sfruttamento dei lavoratori nelle catene d'appalto*, in *DLRI*, 2022, 109 ss.
- Boscato A. - Sartori A., *Le Global Supply Chains negli strumenti dell'OIL. Testo, contesto e prospettive evolutive*, in *VTDL*, 2023, 475 ss.
- Brino V., *Diritto del lavoro e catene globali del valore*, Giappichelli, 2020.
- Brino V., *Il lavoro nelle catene globali del valore tra aspetti problematici e nuove prospettive regolative*, in R. Rolli (a cura di), *Dal negozio giuridico alla contract governance. Riflessioni sulle funzioni del contratto nella società civile e nell'impresa*, Il Mulino, 2026, 99 ss.
- Brino V., *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *LD*, 2019, 553 ss.
- Cassano G., *Uber e il caporalato digitale: lo "smascheramento" dell'algoritmo delle piattaforme*, in *Labor*, 2020, 663 ss.
- Corso S.M., *I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, in *VTDL*, 2021, 426 ss.
- Corso S.M., *Nuove forme di "caporalato" e pluralità di risposte inappaganti*, in *VTDL*, 2024, 912 ss.
- D'Acunto S., *La controversa vicenda dello "sfruttamento" nella storia del pensiero economico*, in C. Faleri - F. Martelloni - M. Ranieri (a cura di), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Collana di *Labour Law Community*, Editoriale Scientifica, 2025, 29 ss.
- D'Onghia M. - de Martino C., *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *VTDL*, 2018, 71 ss.
- D'Onghia M., *Riflessioni sul concetto giuridico di sfruttamento del lavoro*, in C. Faleri - F. Martelloni - M. Ranieri (a cura di), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Collana di *Labour Law Community*, Editoriale Scientifica, 2025, 55 ss.
- de Martino C., *Lo sfruttamento del lavoro intellettuale non è reato: alcune osservazioni critiche su una discutibile sentenza della Cassazione penale*, in *DRI*, 2025, 534 ss.
- De Michiel F., *Tra prevenzione e repressione: il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura*, in *VTDL*, 2024, 930 ss.
- De Simone G., *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, in *DLRI*, 2019, 655 ss.
- Delfino M., *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra tradizione e innovazione: il caso Uber*, in *DML*, 2018, 310 ss.
- Di Martino A., *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, 2019.
- Di Martino A., *Caporalato e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *DPC*, 2015, 109 ss.
- Di Martino A., *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *AP*, 2018, 3 ss.
- Donini A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bononia University Press, 2019.

- Donini A., *Riflessioni giuslavoristiche sul reato di sfruttamento del lavoro nel diritto vivente*, in C. Faleri, F. Martelloni, M. Ranieri (a cura di), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Collana di *Labour Law Community*, Editoriale Scientifica, 2025, 79 ss.
- Dorigatti L. - Mori A., *Condizioni di lavoro e relazioni industriali nelle catene del valore della logistica*, in *RGL*, 2020, I, 388 ss.
- Esposito A., *I riders di Uber Italy s.r.l.*, in *RIDL*, 2020, II, 558 ss.
- Faleri C., *Voce Caporalato digitale*, in S. Borelli - V. Brino - C. Faleri - L. Lazzeroni - L. Tebano - L. Zappalà (a cura di), *Dizionario del diritto del lavoro che cambia*, Giappichelli, 2022, 38 ss.
- Faleri C., *Diritti di informazione e principio di trasparenza per una governance societaria sostenibile*, in *LD*, 2023, 537 ss.
- Ferrante V., *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro "schiavistico"*, in *ADL*, 2018, 1061 ss.
- Fiorai B., *Manodopera (nozione di)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, Giuffrè, 1975, 533 ss.
- Galardi R., *Uber Italy commissariata dal Tribunale di Milano per l'ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *rivistalabor.it*, 1° giugno 2020.
- Galluccio A., *Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats*, in *DLRI*, 2021, 105 ss.
- Garofalo D., *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSS*, 2018, 263 ss.
- Garofalo D., *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in Aa.Vv., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*. Atti delle Giornate di studi Aidlass, Cassino 18-19 maggio 2017, Giuffrè, 2018, 17 ss.
- Gragnoli E., *I contratti di appalto e le società cooperative di produzione e lavoro nel settore della logistica*, in A. Allamprese, O. Bonardi, (a cura di), *Logistica e lavoro. QRGL*, 2018, 69 ss.
- Gragnoli E., *Le attività agroindustriali e gli appalti*, in *VTDL*, 2024, 962 ss.
- Guariniello R., *Moda e caporalato*, in *DPL*, 2025, n. 15, 877 ss.
- Guerini M., *Catene di appalti ed effettività dei diritti dei lavoratori*, Giappichelli, 2026.
- Guidetti C.G., *L'amministrazione giudiziaria nell'esperienza milanese: un'analisi giuslavoristica*, in I. Alvino - O. Razzolini (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*, Quaderni Fondazione G. Brodolini, 2025, 125 ss.
- Inversi C., *Caporalato digitale: il caso Uber Italy s.r.l.*, in *LD*, 2021, 335 ss.
- Loffredo A., *Lavoro forzato, caporalato e multinazionali: quando antico e moderno si fondono*, in *Scritti in onore di Oronzo Mazzone*, tomo II, Cacucci, 2022, 789 ss.
- Loffredo A., *Piattaforme digitali, il mio capo non è un algoritmo*, in *Il Manifesto*, 23 giugno 2026.
- Lorea L., *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *DRI*, 2020, 1083 ss.
- Lucifora A., *Lo sfruttamento del lavoro. La costruzione del tipo tra istanze di determinatezza e obblighi sovranazionali di tutela*, Giappichelli, 2024.
- Maistro T. - Ingaggiati M., *L'amministrazione giudiziaria nell'esperienza della magistratura milanese: analisi organizzativa dei casi del settore logistico e della moda*, in I. Alvino - O. Razzolini (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*, Quaderni Fondazione G. Brodolini, 2025, 153 ss.
- Mancini G.F., *Le categorie dei prestatori di lavoro nell'ordinamento italiano*, in *RTDPC*, 1966, 893 ss.
- Manfredini A., *Ai confini dell'articolo 603-bis c.p., tra contorni (incerti) delle fattispecie e sanzioni applicabili*, in M. Ferraresi - S. Seminara (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione*, ADAPT University Press, 2024, 46 ss.
- Maresca A., *Le tecniche di applicazione dei diritti dei lavoratori negli appalti: il metodo Storari*, in I. Alvino - O. Razzolini (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere. Analisi interdisciplinare a partire dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano*, Quaderni Fondazione G. Brodolini, 2025, 49 ss.
- Mari G., *Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale*, Il Mulino, 2019.

- Martelloni F., *Lo sfruttamento lavorativo negli appalti e attraverso le piattaforme digitali*, in C. Faleri - F. Martelloni - M. Ranieri (a cura di), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Collana di *Labour Law Community*, Editoriale Scientifica, 2025, 107 ss.
- Merlo A., *Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione*, in *Dir. Pen. Contemporaneo*, 2019, 171 ss.
- Merlo A., *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, 2020.
- Merlo A., *Porzia veste l’ermellino. Per la Cassazione l’art. 603-bis c.p. non si applica al lavoro intellettuale*, in *GI*, 2025, 1152 ss.
- Mongillo V., *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *RTDPE*, 2019, 630 ss.
- Nespoli F., *Quando la spada di Damocle è la lente della giustizia: il rischio reputazionale delle indagini nella filiera degli appalti*, in *Boll. ADAPT*, 9 dicembre 2025.
- Novella M., *Poteri del datore di lavoro nell’impresa digitale: fenomenologia e limiti*, in *LD*, 2021, 451 ss.
- Perulli A., *Capitalismo delle piattaforme e diritto del lavoro. Verso un nuovo sistema di tutele?*, in Perulli A. (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam-Kluwer, 2018, 115 ss.
- Perulli A., *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Cedam, 1999.
- Picco G., *Caporalato e altre forme di sfruttamento dei lavoratori nel prisma delle transizioni occupazionali*, in S. Ciucciavino - D. Garofalo - A. Sartori - M. Tiraboschi - A. Trojsi - L. Zoppoli (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro*, ADAPT University Press, 2021, 202 ss.
- Piva D., *I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non come condotta) di produzione: brevi note a margine della l. n. 199/2016*, in *Archivio Penale*, 2017, 184 ss.
- Rainone S., *Esercizio congiunto dei poteri e profili di responsabilità solidale nella platform economy. Alla ricerca di un nuovo confine tra fisiologia e patologia*, in I. Alvino - O. Razzolini (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere*, Fondazione G. Brodolini, 2025, 89 ss.
- Riccobono A., *Tutele del lavoro e conflitto collettivo nelle filiere della logistica: una panoramica*, in *RGAmbienteDiritto*, 2026, n. 1, 1 ss.
- Roccella M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion Pratica*, 2010, n. 2, 427 ss.
- Rotolo G., *Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”*, in *Dir. Proc. Penale*, 2018, 811 ss.
- Saltarelli E., *Imprese tecnologicamente integrate: profili di effettività della disciplina dell’appalto*, in *LLI*, 2025, vol. 11, n. 2, 55 ss.
- Seminara S., *Nuove schiavitù e società “civile”: il reato dello sfruttamento del lavoro*, in *Dir. Proc. Penale*, 2021, 142 ss.
- Srnicek N., *Platform Capitalism*, Polity Press, 2017.
- Tebano L., *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, Editoriale Scientifica, 2020.
- Torre V., *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *DLRI*, 2018, 289 ss.
- Torre V., *Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, in *questionegiustizia.it*, 24 giugno 2020.
- Torre V., *L’obsolescenza dell’art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *LLI*, 2020, vol. 6, n. 2.
- Torre V., *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *QG*, 2019, 93 ss.
- Tullini P., *C’è lavoro sul web?*, in *LLI*, 2015, vol. 1, n. 1.
- Tullini P., *Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte di intervento*, in *RGL*, 2016, I, 749 ss.
- Tullini P., *Il lavoro nell’economia digitale: l’arduo cammino della regolazione*, in A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam-Kluwer, 2018, 171 ss.
- Villa E., *Quando l’“appalto” ha ad oggetto servizi di logistica*, in *LDE*, 2022, 1 ss.
- Viola L., *Una singolare pronuncia della Corte di Cassazione sul caporalato intellettuale*, in *RGL*, 2025, II, 2 ss.

- Vitarelli F., *Lo sfruttamento del lavoro "intellettuale" ex art. 603-bis c.p. tra connotazione semantica e tipo criminoso legale*, in *Labor*, 2025, 182 ss.
- Vitarelli F., *Vecchie e nuove forme di (sfruttamento) del lavoro: tra pregiudiziali socio-criminologiche e tendenze della prassi*, in *RGL*, 2025, I, 372 ss.
- Zito M., *Contrattazione e giurisprudenza nel settore della moda in Italia: uno strumento di prevenzione e contrasto delle violazioni dei diritti umani sul lavoro nelle catene di fornitura*, in F. Guarriello (a cura di), *Impresa e diritti umani sul lavoro tra normativa e prassi*, FrancoAngeli, 2025, 269 ss.
- Zito M., *Diritto del lavoro e globalizzazione. Strategie e pratiche degli attori della contrattazione collettiva transnazionale*, FrancoAngeli, 2025.